

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO PER GARANTIRE ALLE SOCIETA' SPORTIVE L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO.

**TRA**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, di seguito denominata CITTA' METROPOLITANA, con sede in Milano – Via Vivaio 1, (C.F.08911820960), rappresentata dall' Ing. Carlo Adolfo Campari, nato a Milano il 18/07/1957, che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttore, *ad interim*, del Settore Programmazione ed edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano e del decreto del Sindaco metropolitano n. 282/2016 del 18.11.2016.

**E**

IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO con sede legale in Paderno Dugnano – via Grandi, 15, (C.F. 02866100155 – P.I.V.A. 00739020964), che per brevità di seguito denominato COMUNE, rappresentato dal dr. Biagio Bruccoleri, nato ad Agrigento il 21/12/1966 che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 29 del vigente Statuto comunale

singolarmente e collettivamente denominate rispettivamente PARTE/PARTI,

**PREMESSO CHE**

- il patrimonio immobiliare degli edifici scolastici destinati all'istruzione secondaria superiore di secondo grado è di proprietà della Città Metropolitana di Milano o è ad essa concesso in uso ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme sull'edilizia scolastica);
- l'art. 8 della succitata legge dispone che “...*gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo d'uso a destinazione scolastica, alle Province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione*”;
- tale patrimonio, salvaguardate le prioritarie esigenze riferite alla funzione educativa, è patrimonio pubblico e, in tal senso, ogni sua forma di utilizzo che risponda ad un pubblico interesse costituisce legittimo e opportuno intervento di valorizzazione;
- l'utilizzo per finalità sportive delle infrastrutture scolastiche della Città metropolitana consente di rispondere in maniera significativa alla domanda di pratica sportiva per numerose discipline, sia a livello amatoriale che agonistico, sia per un'utenza infantile e giovanile, sia per fasce di pubblico adulto;
- tale utilizzo è stato storicamente garantito in forma agevolata con un'adeguata politica tariffaria da parte della provincia di Milano;
- la Città metropolitana non ha tra le sue competenze la promozione della prativa sportiva che invece è funzione propria dell'Amministrazione comunale;
- il Comune di Paderno Dugnano ha tra i suoi obiettivi istituzionali quello di promuovere l'attività sportiva da parte dei cittadini negli spazi pubblici;
- la gestione unitaria del complesso delle infrastrutture sportive scolastiche che insistono sul territorio comunale, sia quelle per l'istruzione primaria, sia quelle per l'istruzione secondaria

- di primo e di secondo grado, consente di razionalizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta, coordinando l'utilizzo della totalità degli impianti;
- è d'interesse del Comune di Paderno Dugnano mantenere o creare nuovi rapporti di collaborazione con la Città metropolitana di cui utilizza i servizi al fine di assicurare e ampliare le opportunità sportive per i propri cittadini;
  - ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e in tal senso è indirizzata la volontà della Città metropolitana e del Comune di Paderno Dugnano di collaborare per il perseguimento delle reciproche finalità istituzionali;

Tutto ciò premesso e considerato tra la CITTA' METROPOLITANA E IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 – PREMESSE**

Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante del presente accordo di collaborazione tra Città metropolitana e il Comune di Paderno Dugnano, di seguito chiamato, per brevità, "accordo".

#### **Articolo 2 – OGGETTO**

Il presente accordo ed ogni atto integrativo o attuativo dello stesso, disciplina l'utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà di Città metropolitana in orario extrascolastico, definendo i reciproci impegni di collaborazione assunti dalla Città metropolitana e dal Comune di Paderno Dugnano.

#### **Articolo 3 – DURATA**

Il presente accordo ha validità fino al 31/07/2026.

Eventuali modifiche, integrazioni e proroghe avranno efficacia e potranno esser concordate solo in forma scritta.

#### **Articolo 4 – IMPEGNI DI CITTA' METROPOLITANA**

- a) La Città metropolitana concede in uso, nello stato di fatto in cui si trovano, al Comune di Paderno Dugnano, le seguenti strutture sportive scolastiche (palestra 1 e palestra 2) di pertinenza dell'istituto "Carlo Emilio Gadda" ubicate in Paderno Dugnano in Via Leonardo Da Vinci, 18 per il loro utilizzo da parte delle Società sportive richiedenti del territorio, in conformità alle finalità condivise in premessa. La concessione si intende operante nelle ore e nei giorni in cui le strutture sono libere da attività scolastiche ed è soggetta ai vincoli e ai pareri obbligatori delle autonomie scolastiche, ove richiesto;
- b) La Città Metropolitana, in ragione dei suoi obblighi, mantiene a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili per uso scolastico.
- c) Al termine di ogni stagione sportiva di utilizzo delle strutture, Città Metropolitana potrà effettuare una verifica analitica a consuntivo dei costi sostenuti per le utenze allo scopo di aggiornare, in aumento o diminuzione, i suddetti oneri per l'anno successivo.

## **Articolo 5 – IMPEGNI DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO**

Il Comune si impegna a:

- a) gestire, con criteri e politiche tariffarie autonomamente individuate, ogni rapporto con le Società sportive fruitrici del servizio. In tal senso sarà il Comune di Paderno Dugnano, quale fornitore del servizio ad introitare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.
- b) rispettare e far rispettare l'osservanza delle norme di sicurezza e di ogni altra prescrizione tecnica e normativa che regola l'utilizzo delle strutture per l'attività sportiva;
- c) riconoscere a Città Metropolitana il rimborso totale degli oneri per le utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua) limitatamente alla quota parte relativa ai periodi e alle ore di utilizzo delle strutture, da corrispondere in due scadenze annuali (entro il 31 luglio e il 20 dicembre di ogni anno). Tale onere, quale costo orario, è quantificato per le strutture sportive scolastiche (palestra 1 e palestra 2) di pertinenza dell'istituto "Carlo Emilio Gadda" ubicate in Paderno Dugnano in Via Leonardo Da Vinci, 18 a fronte del costo orario pari a € 15,75 (palestra 1) e € 15,34 (palestra 2) - importi al netto IVA pari al 22%, come approvato dal Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 148/2022 del 29/07/2022.
- d) Comunicare a Città Metropolitana, entro 15 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva, il calendario completo dell'utilizzo delle strutture e, in corso dell'anno, con congruo anticipo, ogni modifica alla programmazione iniziale.

## **Articolo 6 – INTERVENTI STRAORDINARI**

Il Comune di Paderno Dugnano previa autorizzazione della Città Metropolitana, potrà eseguire interventi di investimento e/o manutenzione ordinaria/straordinaria sugli impianti al fine di garantirne l'uso ottimale. Il valore di tali interventi verrà scomputato dall'importo complessivamente dovuto dall'Amministrazione comunale alla Città metropolitana di Milano contestualmente alla contabilizzazione dell'importo che il Comune dovrà a sua volta corrispondere a Città Metropolitana a titolo di rimborso degli oneri di gestione di cui all'art. 5 lettera c) del presente Accordo e fino alla concorrenza dello stesso, previa presentazione delle relative fatture quietanzate ed eventuale documentazione richiesta nell'atto di autorizzazione rilasciato da Città Metropolitana.

## **Articolo 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Comune di Paderno Dugnano per la fruizione delle strutture in questione, da parte delle diverse Società sportive, dovrà assicurare in proprio o tramite separati accordi con le Società sportive, la pulizia, la manutenzione delle attrezzature e la guardiania degli spazi oggetto di utilizzo.

## **Articolo 8 – LEGGE APPLICABILE**

Il presente accordo va interpretato secondo le norme della legge italiana e del diritto Comunitario, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.

## **Articolo 9 – COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

Tutte le comunicazioni tra le Parti, relative al presente accordo saranno effettuate per iscritto o saranno intrattenute esclusivamente, per conto della Città Metropolitana, da parte del Direttore del Settore, Gestione Amministrativa Patrimonio e programmazione rete scolastica e per conto del Comune di Paderno Dugnano da parte del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo

## **Articolo 10 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO**

Nessuna modifica o integrazione del presente accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.

## **Articolo 11 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversi dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o validità del presente accordo, al Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

## **Articolo 12 – CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’ACCORDO**

Le Parti stabiliscono che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo accordo vengano ritenute non valide, non conformi alle disposizioni normative vigenti o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell’accordo che sarà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state scritte.

## **Articolo 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei fini istituzionali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Data 31/05/2023

PER CITTA’ METROPOLITANA di MILANO

PER IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Il Direttore *ad interim* del Settore  
Programmazione ed edilizia scolastica  
*Ing. Carlo Adolfo Campari*

Il Direttore del  
Settore Servizi alla Persona e Sviluppo  
Organizzativo  
*dr. Biagio Bruccoleri*